



Decisione/0708/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4542/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Antonino Piro - Componente
Accursio Gallo - Componente
Loredana Germanò - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Marina Vajana - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Paola Balducci - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4542/TFNSVE/2025-2026, 4542 - Ricorso proposto dalla società S.SEBASTIANO CALCIOMAZZEO (matricola 205999) contro la società A.S.D. BUCCINO VOLCEI CALCIO (matricola 943221) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DEL GIUDICE ANTONIO (matricola 6898776)

In data 25.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 220,00 (duecentoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 220,00 (duecentoventi/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Lorenzo Maria Coen

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai